

Basi di calcolo per i trasporti interurbani e d'importazione/esportazione (ImEx) / Condizioni generali

Indice

1	Campo di applicazione e nozioni di base	1
2	Prestazioni standard	2
3	Prestazioni supplementari	3
4	Condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera - Disposizioni sulla responsabilità dei vettori (DRV)	5
5	Aliquote dei costi per veicoli a ponte e a carro chiuso	6
6	Aliquote dei costi per trasbordo e container	6

1 Campo di applicazione e nozioni di base

1.1 Campo di applicazione

1.1.1 Definizioni

Le basi di calcolo per i trasporti interurbani (GU) si riferiscono al trasporto di merci all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Le basi di calcolo per i trasporti d'importazione/esportazione (ImEx) si riferiscono ai trasporti transnazionali di merci con la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (carico e scarico in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein). Entrambi documenti sono da considerarsi basi di calcolo per i trasporti di beni nelle spedizioni di piccole partite, a groupage e a carico completo.

1.1.2 In generale

Le presenti basi di calcolo sono state sviluppate con l'introduzione del terzo livello della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP dall' 1.1.2008) e contengono la TTPCP.

1.1.3 Trasporti oltre confine

In caso di trasporti oltre confine, ogni tratta percorsa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein va calcolata secondo le basi di calcolo per i trasporti interurbani (GU) o le basi di calcolo per i trasporti d'importazione/esportazione (ImEx).

1.2 Principi

1.2.1 Aliquote dei costi

Le basi di calcolo per le piccole partite comprendono il trasporto da 100 a 4'000 kg. Le basi di calcolo per il trasporto a groupage e a carico completo comprendono tutti i trasporti da 5'000 a 24'000 kg.

1.2.2 Spedizione soggetta al costo di trasporto

Ogni spedizione viene considerata come spedizione singola, soggetta al costo di trasporto, e allo stesso tempo pronta per l'invio.

1.2.3 Prezzi dei trasporti di raccordo

Le aliquote dei costi valgono per località regolarmente raggiungibili per strada.

I prezzi dei trasporti di raccordo per le ferrovie di montagna ecc. non sono compresi nel calcolo e vengono fatturati addizionalmente.

1.2.4 Correzioni dei prezzi

La variazione delle basi di calcolo o l'introduzione di nuovi fattori di costo possono comportare la variazione successiva delle aliquote dei costi.

1.2.5 Supplemento per carburante

Oscillazioni del prezzo del carburante sono considerate sotto forma di un separato supplemento per carburante sulle presenti basi di calcolo. Il valore medio del prezzo del diesel a fine mese costituisce la base per l'ammontare del supplemento per carburante per tutte le prestazioni di trasporto nel mese successivo. La statistica riguardante il diesel è consultabile sotto www.astag.ch.

1.2.6 Valuta

Le tariffe sono espresse in franchi svizzeri e si intendono IVA esclusa.

2 Prestazioni standard

2.1 Servizio di trasporto

2.1.1 In generale

Le presenti basi di calcolo comprendono il ritiro, il trasporto e la consegna al destinatario. Il ritiro e la consegna delle merci si definiscono franco/fino a rampa o porta del domicilio in collaborazione con l'autista. Si presuppone un accesso libero da ostacoli per l'autocarro.

2.1.2 Definizione

Con prestazione standard si definisce il trasporto di merci di ogni tipo e dimensione, a condizione che le merci siano caricabili in camion coperti e, dal punto di vista dei pesi/delle dimensioni, possano essere spedite senza autorizzazione speciale.

2.2 Ordine di trasporto

2.2.1 Dati necessari

Per il conferimento dell'ordine e per il trasporto sono necessari i seguenti dati:

- indirizzo completo per il ritiro e la consegna
- pagatore del trasporto (per le "spedizioni con porto assegnato", in caso di inadempienza il committente è soggetto ad obbligo di pagamento)
- quantità e tipo dei colli
- peso lordo e dimensioni di ogni collo
- disposizioni particolari: ADR / SDR, invii per contrassegno, avvisi, limitazioni dal punto di vista delle scadenze, limitazioni di accesso, per merce il cui valore supera i CHF 15.-/kg oppure un peso per collo pari a 24'000 kg e/o un valore di CHF 360'000 per veicolo.

2.2.2 Bolla di consegna/Lettera di vettura

Per il disbrigo del trasporto è necessaria una bolla di consegna rispettivamente una lettera di vettura in duplice copia contenente i dati di cui al numero 2.2.1.

2.2.3 Diciture sui colli

Il mittente è responsabile delle diciture da applicare sui colli. I dati minimi per ogni collo sono l'indirizzo del destinatario e del mittente. Le merci pericolose devono essere contrassegnate in conformità alle normative ADR / SDR e devono essere accompagnate dai documenti necessari.

2.3 Peso di riferimento per il calcolo del trasporto

In linea di massima viene considerato il peso lordo (comprese le palette, le attrezzature supplementari e il materiale di imballaggio). Se il peso in volume supera però il peso lordo (vedi n. 2.4), la base di calcolo del trasporto viene applicata al peso in volume. Il vettore si riserva il diritto di eseguire pesature di controllo.

2.4 Merci voluminose / Pesì minimi per la tassazione

Per le merci voluminose o ingombranti vengono definiti i seguenti pesi minimi per la tassazione:

- merci accatastabili	1m ³ =	250 kg
- merci non accatastabili	1m ² =	500 kg
- palette a norma (1.20x0.8m)	1 Pal =	500 kg
- metro di carico (MC)	1 MC =	1'200 kg

2.5 Calcolo della distanza di trasporto

Secondo le basi di calcolo GU, il calcolo della distanza di trasporto si basa sul prontuario ASTAG.

Le basi di calcolo ImEx prendono come riferimento le zone, suddivise per numeri postali di avviamento del luogo di partenza e di arrivo.

2.6 Sistemi di carico

2.6.1 In generale

Nel trasporto in genere con sistemi di carico, con mittenti e destinatari possono essere impiegati soltanto materiali di scambio integri e idonei a razionalizzare il trasporto e il trasbordo (ad esempio palette EURO/FFS a norma EPAL o sistemi di carico equivalenti).

2.6.2 Trasporto di ritorno di sistemi di carico

Gli attrezzi scambiabili a norma vuoti vengono trasportati secondo le seguenti tariffe:

Paletta Euro:	CHF 2.-- al pezzo
Telai:	CHF 6.-- al pezzo

Coperchi: CHF 1.-- al pezzo
Almeno CHF 20.-- ogni ordine

2.6.3 Gabbie a griglia vuote

In caso di trasporto completo a cura dello stesso vettore, le tariffe forfettarie più sotto sono intese come segue:

1 – 3 pezzi	CHF 30.-/pz.
4 – 5 pezzi	CHF 24.-/pz.
6 pezzi e oltre	CHF 20.-/pz.

2.6.4 Trasporto di attrezzi scambiabili

Il committente deve annotare sia sull'ordine di ritiro che sulla bolla di consegna, con estrema chiarezza, se i sistemi di carico devono essere scambiati o meno (solo attrezzi a norma EURO, come palette, telai, coperchi).

a) In caso di ordine con scambio da treno a treno, sulla fattura del trasporto viene addebitata una tassa di servizio del seguente ammontare e fatturati separatamente:

2 per cento sul costo netto del trasporto	per palette scambiabili secondo criteri EPAL
4 per cento sul costo netto del trasporto	per l'impiego di telai e coperchi, e per palette nel trasporto oltre confine
4 per cento sul costo netto del trasporto	se si devono consegnare attrezzi scambiabili bianchi

b) Invece di un supplemento percentuale è possibile concordare individualmente un costo fisso per ogni tipo di sistema di carico (esempio: per rotazione = palette CHF 1.-- / palette bianchi CHF 2.-- / telai, coperchi CHF 2.-- / trasporto oltre confine CHF 2.--).

2.6.5 Scambio

Qualora presso il destinatario gli attrezzi scambiabili non possano essere scambiati da treno a treno, il trasportatore avrà il diritto di richiedere al committente l'accredito sui medesimi.

3 Prestazioni supplementari

Prestazioni supplementari vengono conteggiate nei seguenti casi:

3.1 Intralci al traffico

In caso di deviazioni imposte dalle autorità e percorsi stradali a pedaggio (come ad es. i tunnel) vengono conteggiati i relativi costi supplementari.

3.2 Luoghi non aperti al traffico/Prezzi dei trasporti di raccordo per le ferrovie di montagna

I costi supplementari per trasporti in località che non sono raggiungibili regolarmente su strada vengono conteggiati secondo la tariffa locale ufficiale (ad es. Zermatt, Saas Fee, Wengen ecc.).

3.3 ADR / SDR

In caso di trasporti di merci pericolose (ADR / SDR) il supplemento è del 10 per cento sui costi di trasporto, al minimo CHF 20.- e al massimo CHF 50.- per spedizione. Per i trasporti di merce della classe 1, che richiedono veicoli antideflagranti (EX / II, EX / III), il supplemento è del 20 per cento sui costi di trasporto, al minimo CHF 50.- e al massimo CHF 130.- per spedizione. Eventuali costi sostenuti per la concessione di autorizzazioni vengono fatturati separatamente.

3.4 Termini di consegna

Limitazioni di tempo relative a consegne e ritiri devono essere previamente concordate con il vettore. Inoltre, il termine di consegna convenuto deve figurare chiaramente sulla bolla di consegna.

Le spese supplementari vengono calcolate come segue:

- Termine di consegna fino alle ore 08.00	supplemento CHF 80.--
- Termine di consegna fino alle ore 10.00	supplemento CHF 50.--
- Termine fisso	supplemento CHF 50.--
- Ritiro a termine fisso	supplemento CHF 50.--
- Ritiro dopo le ore 16.30	supplemento CHF 80.--

3.5 Avviso

Avviso per telefono, fax o e-mail, se richiesto dal committente, viene fatturato CHF 5.-- per avviso. In caso di recapiti presso privati, l'avviso avviene automaticamente dietro fatturazione.

3.6 Nuovi clienti

In caso di nuovi clienti, fatture singole, importi da fatturare inferiori ai CHF 100.- o variazioni di fatturazione viene prelevato un emolumento amministrativo di CHF 20.-.

3.7 Punti di scarico supplementari

Punti di carico o di scarico supplementari per spedizioni a groupage o a carico completo comportano la fatturazione di CHF 60.- per ogni punto di carico o scarico aggiuntivo.

3.8 Seconda consegna

Se una spedizione non può essere effettuata in occasione della prima consegna per ragioni di cui il vettore non è responsabile, ogni ulteriore consegna viene fatturata. Un eventuale magazzinaggio intermedio viene fatturato separatamente.

3.9 Invii per contrassegno

Invii per contrassegno rispettivamente incassi devono essere segnalati in modo inequivocabile e con comunicazione separata al vettore. La tassa di riscossione è del 2 per cento dell'importo dell'incasso, ma almeno di CHF 30.- L'ordine d'incasso deve comprendere i punti seguenti:

- incarico scritto da parte del committente
- annotazione esplicita, ben visibile sulla bolla di consegna
- per ogni destinatario un solo importo totale per l'incasso espresso in franchi svizzeri
- avvertenza separata nel caso in cui anche le spese di spedizione debbano essere rimosse separatamente
- annotazione scritta del committente se devono essere accettati assegni in CHF pagabili in contanti o sbarrati.

Il committente garantisce la regolare emissione dei relativi documenti.

3.10 Merci di oltre 3 m di lunghezza

Il supplemento per merci di oltre 3 m di lunghezza è del 25 per cento sui costi di trasporto, al massimo CHF 50.-- per spedizione.

3.11 Container e vagoni ferroviari

Carico e scarico di container e vagoni ferroviari, senza che il mittente o il destinatario metta a disposizione personale ausiliario, vengono fatturati come da paragrafo 6.1.3.

3.12 Personale ausiliario

Il personale ausiliario è fatturato CHF 68.-- per ogni ora e persona.
Ogni mezz'ora iniziata è fatturata come mezz'ora.

3.13 Tasse

Tasse e altri esborsi, come tasse portuali, tasse di pesatura, autorizzazioni speciali ecc. vengono addebitate al committente.

3.14 Smaltimento

Costi di smaltimento e costi per la restituzione rispettivamente per la consegna al centro di smistamento sono calcolati in base all'onere effettivo.

3.15 Consegne a piani

Per la consegna della merce su un piano, una cantina ecc. vengono fatturati CHF 10.- per ogni 100 kg di peso (minimo CHF 10.-- per consegna).

3.16 Tempi di carico / scarico

Nel caso di superamento del tempo di carico / scarico, sui costi di trasporto viene applicato un supplemento di circa il 70 per cento delle tariffe a tempo relative al tipo di veicolo corrispondente (i tempi di carico e scarico sono compresi nelle basi di calcolo del peso per un massimo di 5 minuti per ogni 1'000 kg).

3.17 Esposizioni

Le spese supplementari vengono calcolate in base all'onere effettivo e/o secondo la tariffa del luogo dell'esposizione.

4 Condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera - Disposizioni sulla responsabilità dei vettori (DRV)

4.1 Responsabilità

Il vettore risponde dei danni che, secondo quanto comprovato, sono stati causati intenzionalmente o con colpa grave da lui stesso o dal suo personale ausiliario dal momento dell'accettazione della merce fino alla sua consegna. È esclusa la responsabilità per colpa lieve.

4.2 Condizioni di responsabilità

Il mittente deve provvedere a un imballaggio appropriato. Questi deve comunicare con esattezza al vettore l'indirizzo del destinatario e il luogo di consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto, il peso e la dimensione dei colli, il termine di consegna e l'itinerario. In caso di merce il cui valore supera i CHF 15.- per ogni kg oppure un peso per collo di 24'000 kg e/o un valore di CHF 360'000.- per veicolo, il valore dev'essere dichiarato spontaneamente. In particolare, il mittente è tenuto a segnalare al vettore la natura particolare della merce, la rispettiva ripartizione del peso e la fragilità. Egli è responsabile della sufficiente marcatura ed eventualmente anche della numerazione dei colli. I disguidi, i danni o le perdite risultanti dall'omissione o dall'imprecisione di tali dati sono a carico del mittente. Per i rischi di trasporto non coperti, come la responsabilità in caso di colpa lieve o di danni non imputabili al vettore o al suo personale ausiliario, è possibile incaricare il vettore di stipulare un'assicurazione supplementare a rischio e pericolo del committente (destinatario o mittente). Per gli ulteriori rischi, come ad esempio perdita di guadagno, interruzione dell'attività ecc. (danni indiretti), il committente (mittente / destinatario) è tenuto a stipulare personalmente un'assicurazione supplementare.

4.3 Esclusione della responsabilità

Il vettore declina ogni responsabilità in casi come

- danni risultanti dal caricamento inadeguato sul ponte dell'autocarro da parte del personale ausiliario del mittente
- rotture a seguito di vibrazioni normali
- rotture dei prodotti al loro interno
- danni o ammanchi di merce trasportata in casse, cartoni o contenitori chiusi o esternamente intatti, di cui non è stato possibile controllare il buono stato e la completezza durante la presa in consegna della merce
- danni a causa di imballaggio insufficiente o inadeguato
- danni a seguito di influssi atmosferici
- danni a causa di spazio o corridoio d'accesso inadeguati, qualora il mittente o il destinatario abbia preteso tale accesso
- danni a seguito di graffi, scalfiture, ammaccature e sfregamenti, schegge di smalto e vernice, screpolature e distacco di elementi incollati ed impiallaccature
- forza maggiore
- danneggiamento doloso da parte di terzi

4.4 Danni in relazione a carico / scarico

Le operazioni di carico e scarico spettano al mittente e/o al destinatario. Il vettore non è tenuto a risarcire i danni in relazione a tali operazioni. Qualora aiuti a caricare e scaricare la merce oppure effettui tali operazioni da solo, l'autista è considerato, per quanto concerne la responsabilità, come ausiliario del mittente e/o del destinatario.

4.5 Danni da ritardo e altri danni indiretti

I danni risultanti da un eventuale ritardo di consegna devono essere risarciti dal vettore soltanto nel caso in cui la relativa responsabilità sia stata definita per scritto. In presenza di un accordo scritto in merito alla responsabilità per i danni dovuti a ritardo, il vettore risponde al massimo fino a concorrenza del prezzo di trasporto convenuto. È espressamente esclusa la possibilità di far valere altri danni indiretti come a titolo di perdita di guadagno, di interruzione dell'attività e altro.

4.6 Danni derivanti da operazioni di trasbordo

Qualora il vettore esegua normali operazioni di trasbordo in funzione di magazziniere, egli dovrà rispondere solo di ritardi, di errori nello scarico o nel caricamento di merci, di falso noleggiamento, di controscallie di ogni genere, di perdita di una scrittura contabile, di reimballaggio, ecc., allorché la sua responsabilità in merito sia stata pattuita per iscritto. Se tale sua responsabilità per danni derivanti da normali operazioni di trasbordo è stata pattuita per iscritto, il vettore risponde in ragione dell'entità del danno verificatosi fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.00 per evento (causa del danno unitaria, anche nel caso di più spedizioni per ogni ordine). In caso di perdita o danneggiamento delle merci trasportate, l'obbligo di indennizzo è disciplinato dalle restanti clausole delle DRV.

4.7 Commisurazione del risarcimento del danno

In caso di smarrimento o danneggiamento della merce trasportata, l'obbligo di risarcimento danni è limitato al valore della merce presso il luogo e al momento della sua presa in consegna per il trasporto, al massimo CHF 15.-/kg di peso effettivo della spedizione della merce danneggiata o mancante, incluso il prezzo del trasporto. La responsabilità ammonta al massimo a complessivi CHF 40'000.- per evento. Non sussiste alcun obbligo di risarcimento in caso di danno indiretto (es. perdita di guadagno, interruzione dell'attività ecc.).

4.8 Responsabilità in caso di commissione a terzi

In assenza di espressi accordi di diverso tenore, il vettore è autorizzato a commissionare l'intero ordine di trasporto o parte di esso a un vettore intermedio. In tal caso, egli risponde nei confronti del committente come se avesse evaso l'ordine personalmente.

4.9 Riserva per danni

I reclami relativi a danni o ad ammanchi di merce devono essere immediatamente annotati con riserva sulla bolla di consegna, in presenza dell'autista. I danni non visibili esternamente devono essere notificati per scritto entro otto giorni dalla consegna, giorno della consegna incluso.

4.10 Perenzione e prescrizione

La decadenza di tutte le rivendicazioni di responsabilità e la prescrizione delle azioni di risarcimento del danno sono disciplinate dagli articoli 452 e 454 del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO).

4.11 Responsabilità nei trasporti internazionali

Per i trasporti internazionali sono applicabili le disposizioni della CMR in materia di responsabilità (Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada).

4.12 Limitazione della responsabilità

Il mittente o il destinatario prende atto che la responsabilità del vettore per danni diretti alla merce trasportata è limitata. Qualora, in tali casi, desideri una copertura, il mittente o il destinatario dovrà stipulare un'assicurazione supplementare. Il mittente o il destinatario può incaricare il vettore di stipulare per lui un'assicurazione sul trasporto a proprio rischio e pericolo. Per il disciplinamento della responsabilità per danni a seguito di ritardo e per altri danni indiretti, si veda il numero 4.5.

4.13 Esclusione della compensazione

È esclusa un'eventuale compensazione del danno con il prezzo del trasporto.

4.14 Foro competente

Per tutte le azioni relative alla responsabilità del vettore, il foro competente è il domicilio del vettore.

5 Aliquote dei costi per veicoli a ponte e a carro chiuso

5.1 Aliquote dei costi a tempo

Per tempo impiegato s'intende il tempo trascorso dalla partenza del veicolo dalla sua normale ubicazione al suo ritorno in tale sede.

5.1.1 Autofurgone	CHF 130.-- all'ora
5.1.2 Autocarro	CHF 180.-- all'ora
5.1.3 Autotreno / autoarticolato	CHF 230.-- all'ora

6 Aliquote dei costi per trasbordo e container

6.1 Aliquote dei costi per trasbordo (stato al 1° gennaio 2008)

6.1.1 Trasbordo esportazione	<u>Per 100 kg</u>		<u>Minimo</u> <u>per carico</u>
in generale	CHF 2.50		CHF 10.—
6.1.2 Trasbordo importazione	<u>Merci sdoganate</u> <u>per 100 kg</u>	<u>Merce DA</u> <u>per 100 kg</u>	<u>Minimo</u> <u>per spedizione</u>
in generale	CHF 1.--	CHF 1.50	CHF 5.--
Supplemento per chi ritira la merce personalmente	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 5.--

6.1.3 Servizi speciali

Carico o scarico container; Smistamento/preparazione ordini; Trasbordo diretto, miglorie al carico; Smaltimento di recipienti vuoti e pallet a perdere

secondo l'onere effettivo	<u>All'ora</u>	<u>Minimo</u>
Per ora e persona	CHF 68.--	CHF 17.--
Utilizzo di carrelli elevatori a forza nell'area di trasbordo e/o del terminale	<u>All'ora</u>	<u>Minimo</u>
Forza di sollevamento fino a 1,5 t	CHF 96.--	1/4 di ora
Forza di sollevamento fino a 3,5 t	CHF 136.--	1/4 di ora
Forza di sollevamento da 3,5 t	CHF 144.--	1/4 di ora
Forza di sollevamento da 5,0 t	secondo accordi	

6.1.4 Disposizioni generali

a) Tutte le tariffe si intendono nette, IVA esclusa.

b) I pesi vengono arrotondati ai successivi 100 kg.

c) Per il danneggiamento di merci durante il loro trasporto o movimentazione nell'area del magazzino, la responsabilità è limitata a CHF 15.-- per kg di peso di trasporto effettivo della merce danneggiata o mancante, fino a un totale massimo di CHF 40'000.-- per evento.

La responsabilità per danni risultanti da normali operazioni di trasbordo nell'importazione/esportazione di merci (danni di qualsiasi genere senza danneggiamento delle merci stesse) è limitata all'entità del danno fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.-- per evento. Per ogni altro caso si applicano le DRV dell'ASTAG (v. punto 4).

d) Per le spedizioni che richiedono un magazzinaggio intermedio superiore a 5 giorni lavorativi, il trattamento e la fatturazione si effettuano come lotto di stoccaggio.

L'assicurazione delle merci (incendio/acqua/furto) è a cura e a carico del committente.

6.2 Base di calcolo per container (stato al 1° gennaio 2008)

Distanza in km	Aliquota unitaria dei costi per container, TTPCP inclusa	Distanza in km	Aliquota unitaria dei costi per container, TTPCP inclusa	Distanza in km	Aliquota unitaria dei costi per container, TTPCP inclusa
20 km	CHF 594	130 km	CHF 1'383	240 km	CHF 2'361
30 km	CHF 642	140 km	CHF 1'469	250 km	CHF 2'432
40 km	CHF 686	150 km	CHF 1'572	260 km	CHF 2'503
50 km	CHF 731	160 km	CHF 1'666	270 km	CHF 2'574
60 km	CHF 804	170 km	CHF 1'770	280 km	CHF 2'646
70 km	CHF 877	180 km	CHF 1'873	290 km	CHF 2'716
80 km	CHF 949	190 km	CHF 1'978	300 km	CHF 2'786
90 km	CHF 1'022	200 km	CHF 2'081	310 km	CHF 2'839
100 km	CHF 1'114	210 km	CHF 2'144	320 km	CHF 2'908
110 km	CHF 1'195	220 km	CHF 2'217	330 km	CHF 2'981
120 km	CHF 1'285	230 km	CHF 2'286	340 km	CHF 3'054
				350 km	CHF 3'123

(con riserva di modifiche alle aliquote TTPCP)

Le basi di calcolo di trasporto sono comprensive del trasporto a vuoto e con autocarro carico. Le distanze vengono calcolate esclusivamente secondo il prontuario dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG. Le basi di calcolo di trasporto valgono per carichi di container fino ad un massimo di 25 tonnellate per container da 20 piedi e 40 piedi. I pesi eccedenti (quantità minima) saranno fatturati secondo le basi di calcolo per i trasporti interurbani (GU), edizione 2008, della corrispondente categoria di peso.

Ulteriori disposizioni

- Carico e scarico del container: 2 ore gratuite; ogni ulteriore ora iniziata: CHF 90.-- all'ora
- Noleggio dell'autotelaio: a partire dal 2° giorno: CHF 70.-- al giorno
- Punto di carico e/o scarico supplementare (posto di dogana): CHF 60.-- per posto
- Supplemento per trasporto merce pericolosa: CHF 30.-- per trasporto
- Chilometri a vuoto (solo motrice): CHF 2.70 al km
- Scarico con autotelaio basculante o compressore: Container 20': CHF 60.-- per trasporto
Container 40': CHF 150.-- per trasporto
- Tasse per autorizzazioni eccezionali e tasse per traffico supplementare: Fatturazione in base all'onere effettivo

Condizioni generali

- I prezzi si intendono IVA esclusa
- Sono applicabili le Condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera / Disposizioni sulla responsabilità dei vettori (DRV) del 1.1.2008 (vedi punto 4)
- Oscillazioni del prezzo del carburante sono considerate sotto forma di un separato supplemento per carburante sulle presenti basi di calcolo. Il valore medio del prezzo del diesel a fine mese costituisce la base per l'ammontare del supplemento per carburante per tutte le prestazioni di trasporto nel mese successivo. La statistica riguardante il diesel è consultabile sotto www.astag.ch.